

**“Dettaglio Modifiche”**

**Allegato 1 “Bando”**

<b>Bando approvato D.D. n. 9505/2026</b>	<b>Modifiche</b>
<p><b>5.1. Progetto</b></p> <p>I progetti ammissibili devono essere coerenti e funzionali con l’attività svolta dall’impresa. Per la LINEA A1 e la LINEA A2 sono ammissibili i progetti di investimento contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beni materiali e immateriali, come dettagliati nell’Allegato 1/A “Progetti ammissibili”;</li> <li>• spese per liquidità nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso: spese di avviamento, spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, spese per circolante (scorte) e spese generali (utenze e affitto).</li> </ul>	<p><b>5.1. Progetto</b></p> <p>I progetti ammissibili devono essere coerenti e funzionali con l’attività svolta dall’impresa. Per la LINEA A1 e la LINEA A2 sono ammissibili i progetti di investimento contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beni materiali e immateriali, come dettagliati nell’Allegato 1/A “Progetti ammissibili”;</li> <li>• spese per liquidità nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, spese per circolante (scorte), spese generali (utenze e affitto);</li> <li>• <i>solo per la linea A2 - spese per l’avviamento. Queste ultime potranno essere considerate ammissibili fra le operazioni con finalità di investimento, se correttamente rilevate tra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale. Diversamente possono essere imputate tra le spese di liquidità fermo restando il limite del 30% del programma di investimento ammesso.</i></li> </ul>

<p><b>Glossario</b></p> <p>“Regolamento de minimis”: [...] L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 200.000 euro [...]</p>	<p><b>Glossario</b></p> <p>“Regolamento de minimis”: [...] L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell’arco di tre anni, i 300.000 euro [...]</p>
--	--

### Allegato 1/A “Progetti ammissibili”

Bando approvato D.D. n. 9505/2025	Modifiche
<p><b>2. Ammissibilità dei progetti</b></p> <p>Per la LINEA A2 sono ammissibili progetti di investimento per l’acquisizione di attivi di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, contenenti voci di spesa di cui ai punti a), b) e c) previsti per la LINEA A1. Tra le spese di liquidità sono ammesse anche le spese per avviamento. [...]</p>	<p><b>2. Ammissibilità dei progetti</b></p> <p>Per la LINEA A2 sono ammissibili progetti di investimento per l’acquisizione di attivi di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato, contenenti voci di spesa di cui ai punti a), b) e c) previsti per la LINEA A1. <i>Per la linea A2 sono ammesse anche le spese per avviamento e nel caso in cui le stesse fossero contabilizzate tra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale, potranno essere considerate ammissibili fra le operazioni con finalità di investimento. Diversamente possono essere imputate tra le spese di liquidità fermo restando il limite del 30% del programma di investimento ammesso.</i></p> <p><u>Si precisa che ai fini dell’ammissibilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>• delle spese di cui alla lettera c), compreso l’avviamento,</u></li> <li><u>• di progetti di investimento contenenti spese per avviamento</u></li> </ul> <p><u>è necessario che le sovvenzioni e la garanzia siano richieste e concesse ai sensi del Reg. 2023/2831 (c.d. de minimis).</u> [...]</p>

## 2.3 Categorie di investimenti e spese ammissibili

Modifiche alla tabella di cui alla pagina 9.

<b>Reg. 2023/2831</b> <b>De minimis: Linee A1 e A2</b>	<b>Spese di costituzione</b>	Non possono superare complessivamente il 30% del costo totale del progetto	Costo totale del progetto (all'ammissione e a saldo)
<b>Reg. 651/2014 "GBER"</b> <b>Art. 22: linea A1</b>  <i>oppure</i> <b>Reg. 2023/2831</b> <b>De minimis: Linee A1 e A2</b>	<b>Spese per circolante e spese generali</b>		
<b>Reg. 2023/2831</b> <b>De minimis: Linea A2</b>	<b>Spese per avviamento</b>		

*Come di seguito modificata*

<b>Reg. 2023/2831</b> <b>De minimis: Linee A1 e A2</b>	<b>Spese di costituzione</b>	Non possono superare complessivamente il 30% del costo totale del progetto	Costo totale del progetto (all'ammissione e a saldo)
<b>Reg. 651/2014 "GBER"</b> <b>Art. 22: linea A1</b>  <i>oppure</i> <b>Reg. 2023/2831</b> <b>De minimis: Linee A1 e A2</b>	<b>Spese per circolante e spese generali</b>		
<b>Reg. 2023/2831</b> <b>De minimis: Linea A2</b>	<b>Spese per avviamento</b>		
<b>Reg. 2023/2831</b> <b>De minimis: Linea A2</b>	<b>Spese per avviamento (se contabilizzate tra gli attivi immateriali dello SP)</b>		Costo totale del progetto (all'ammissione e a saldo)

<b>Bando approvato D.D. n. 9505/2026</b>	<b>Modifiche</b>
<b>2.3 Categorie di investimenti e spese ammissibili</b>  [...] Si ricorda che nel caso in cui il progetto sia presentato: - sulla linea A1 e contenga spese di	<b>2.3 Categorie di investimenti e spese ammissibili</b>  [...] Si ricorda che nel caso in cui il progetto sia presentato : - sulla linea A1 e contenga spese di

<p>costituzione oppure - sulla linea A2 e contenga spese per liquidità (spese di costituzione, spese per circolante, spese generali, spese per avviamento) [...]</p>	<p>costituzione oppure - sulla linea A2 e contenga <i>spese di costituzione, spese per circolante, spese generali e/o spese per avviamento</i> [...]</p>
<p><b>2.4.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali</b></p> <p>[...] Gli interventi di cui sopra sono ammissibili se conformi agli standard energetici nazionali definiti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2018/844/UE) e se <u>non insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio</u>, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono. [...]</p>	<p><b>2.4.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali</b></p> <p>[...] Gli interventi di cui sopra sono ammissibili se conformi agli standard energetici nazionali definiti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2018/844/UE) e se <u>non insistono su oltre il 25% della superficie <i>disperdente lorda</i> dell'involucro dell'intero edificio</u>, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono. [...]</p>
<p><b>2.6 Spese per liquidità</b></p> <p><u>Solo per la Linea A1 e A2:</u> sono ammesse nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione, spese per circolante (scorte) e spese generali (utenze e affitto). <u>Solo per la Linea A2</u>, oltre alle spese di cui sopra, tra le spese di liquidità, sono ammesse anche le spese per avviamento, sempre nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso.</p>	<p><b>2.6 Spese per liquidità e per avviamento</b></p> <p><u>Solo per la Linea A1 e A2:</u> sono ammesse nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione, spese per circolante (scorte) e spese generali (utenze e affitto). <u>Solo per la Linea A2</u>, oltre alle spese di cui sopra sono ammesse anche le spese per avviamento e nel caso in cui le stesse fossero contabilizzate tra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale, potranno essere considerate ammissibili fra le operazioni con finalità di investimento. Diversamente possono essere imputate tra le spese di liquidità fermo restando il limite del 30% del programma di investimento ammesso.</p>